

Codice A1509A

D.D. 13 luglio 2018, n. 739

POR FSE 2014/20. Misura 1.8iv.3.1.1. DGR 23-6796 del 27/04/18. Affidamento diretto ad EDENRED ITALIA S.r.l. del servizio inerente la gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei voucher di conciliazione in ambito gara CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le PA - CIG derivato n. 7517027EE7. Approvazione schema di contratto e atto di nomina.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e successivi regolamenti di esecuzione e delegati;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

visto il Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo – POR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013;

vista la D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d'atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020;

vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013;

vista la D.D. n. 351 del 09/05/2017 avente ad oggetto: “Documento di autovalutazione rischio frodi. Acquisizione degli esiti della autovalutazione rischio frodi, approvazione del piano di azione relativo all’adozione di misura di controllo finalizzate ad abbassare il rischio loro di frodi“;

premesso che:

- in data 21/12/2015 la CONSIP S.p.A ha indetto una gara per l’attivazione di una Convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 1 (CIG 6513792733);

- il paragrafo 6.6 “Obblighi a contenuto innovativo” del capitolato tecnico relativo alla suddetta gara prevedeva la possibilità per la Consip di valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione di gestione di altri voucher (es. sociali) previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario, alle condizioni ivi stabilite, e che a tali iniziative potessero accedere solo le Amministrazioni che avessero emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto;
- la suddetta gara è stata aggiudicata in data 31/07/2017; per il Lotto geografico 1, comprendente il Piemonte, la società aggiudicataria è risultata la EDENRED ITALIA S.r.l.; la Convenzione tra CONSIP S.p.A ed EDENRED ITALIA S.r.l. relativa alla fornitura del servizio è stata stipulata in data 07/11/2017 ed ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, fissata al 09/11/2017, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.
- con la D.D. n. 212 del 30/11/2017 la Regione Piemonte ha proceduto all'affidamento diretto in adesione alla suddetta convenzione CONSIP S.p.A. alla EDENRED ITALIA S.r.l., provvedendo ad effettuare l'ordine di buoni pasto per un importo di €6.839.040,00 comprensivo di IVA pari ad € 263.040,00 per una durata del contratto pari a 24 mesi, dando atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l'invio dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione regionale al fornitore che è il solo responsabile dell'adempimento contrattuale (CIG derivato 729530869B).
- in data 30/11/2017 con numero 4009824 la Regione Piemonte ha effettuato il primo Ordine d'acquisto di Buoni pasto per un importo di € 6.839.040,00 comprensivo di IVA pari ad € 263.040,00, accettato da EDENRED ITALIA S.r.l. in data 01/12/2017;
- con la D.G.R. n. 9-6404 del 26/01/2018, essendosi verificati i sopra elencati presupposti, la Regione Piemonte, al fine di avvalersi della suddetta possibilità, ha approvato una Proposta ad EDENRED ITALIA S.r.l. di adesione alla sperimentazione di voucher sociali da sottoporre alla CONSIP S.p.A., deliberando di utilizzare le risorse disponibili a valere sul POR FSE 2014-2020 fino ad un ammontare massimo di €3.000.000,00;
- con la sopra citata deliberazione la Regione Piemonte ha inteso avviare una sperimentazione di voucher per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro mediante titoli validi per l'acquisto di servizi sociali (ex art. 17 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") in collegamento con la citata Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro (D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 e s.m.i.) e con le Misure correlate, deliberando di assumere, in deroga a quanto indicato nel sopra citato paragrafo 6.6 del capitolato tecnico, a carico della misura stessa la commissione da applicare al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo del voucher, entro la percentuale del 3% (oltre IVA ai sensi di legge);
- con lettera Prot. n. 8686/A1509A del 01/02/2018, la Regione Piemonte ha sottoposto la sopra citata Proposta di adesione alla sperimentazione alla Società EDENRED ITALIA S.r.l., la quale in data 13/03/2018 con lettera Prot. 15104/A1509A ha confermato alla Regione Piemonte ed alla CONSIP S.p.A. la fattibilità del progetto stabilendo nel 3% (oltre IVA ai sensi di legge) la commissione calcolata forfettariamente sul valore nominale dei Voucher di conciliazione erogati e rendicontati;
- tale progetto si inserisce, integrandola, nella precedente sperimentazione di voucher sociali (voucher sociali destinati all'esercizio del diritto allo studio) concordata tra la Regione Piemonte ed EDENRED ITALIA S.r.l. e già approvata da CONSIP S.p.A. con lettera Prot. n. 36556/2017 del 19/12/2017, inclusa la possibilità per l'Amministrazione committente di decidere di farsi direttamente carico del pagamento della commissione;

vista la D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo per la realizzazione di un intervento sperimentale per l'erogazione di voucher di conciliazione che definisce i criteri e le modalità di attuazione delle seguenti Misure regionali:

- Misura 1.8.iv.3.1.1: Gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei VOUCHER DI CONCILIAZIONE con il supporto di EDENRED ITALIA S.r.l.,
- Misura 1.8.iv.3.1.2: Intervento sperimentale per l'erogazione di VOUCHER DI CONCILIAZIONE;

dato atto che la citata deliberazione ha approvato la spesa di €3.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020, sul bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020;

preso atto che il sopra citato Atto di indirizzo stabilisce che la Misura 1.8.iv.3.1.1 "Gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei VOUCHER DI CONCILIAZIONE con il supporto di EDENRED ITALIA S.r.l.":

- sia necessariamente avviata antecedentemente alla Misura 1.8.iv.3.1.2 "Intervento sperimentale per l'erogazione di VOUCHER DI CONCILIAZIONE",
- venga realizzata, nell'ambito della citata gara CONSIP S.p.A., mediante la stipula di apposito contratto tra la Regione Piemonte e la Società EDENRED ITALIA S.r.l. finalizzato alla sperimentazione del voucher di conciliazione collegato al sopra citato ordine di acquisto di buoni pasto avente CIG derivato 729530869B; la sottoscrizione di tale contratto è necessaria per la definizione delle specifiche gestionali, occorrenti per l'attivazione dei voucher, finalizzate all'avvio di una sperimentazione di erogazione dei voucher di conciliazione mediante titoli validi per l'acquisto di servizi sociali (ex art. 17 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");

ritenuto necessario, per quanto sopra espresso:

- affidare in modo diretto ad EDENRED ITALIA S.r.l. il servizio concernente il supporto alla gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei voucher di conciliazione, avente CIG derivato 7517027EE7;
- individuare nella persona di Antonella Caprioglio, dirigente del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- approvare lo Schema di Contratto, posto in allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la EDENRED ITALIA S.r.l. per la definizione delle specifiche gestionali necessarie all'attivazione dei voucher di conciliazione a valere sul POR FSE 2014/2020 mediante titoli validi per l'acquisto di servizi sociali, di cui alla sopra citata Misura 1.8.iv.3.1.2: Intervento sperimentale per l'erogazione di VOUCHER DI CONCILIAZIONE approvata con D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018;
- approvare lo schema di Atto di nomina da parte della Regione Piemonte di EDENRED ITALIA S.r.l. a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR), posto in allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da sottoscrivere dalla Regione Piemonte e dalla EDENRED ITALIA S.r.l.;
- accertare la somma complessiva di €2.549.999,30 sul bilancio 2018-2020, annualità 2018, 2019 e 2020, per le quote di risorse riferite al FSE e al Fondo statale di rotazione;
- impegnare a favore di EDENRED ITALIA S.r.l. la somma complessiva di €2.999.999,18 sul bilancio 2018-2020, annualità 2018, 2019 e 2020, per le quote di risorse riferite al FSE, al Fondo statale di rotazione e al Cofinanziamento regionale,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il D.Lgs. n. 165/2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.Lgs. n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto l'art. 2 della L.R. n. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", con cui è stato adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, annualmente rimodulabile con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo;

vista la D.G.R. n. 12-5731 del 09/10/2017 "Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019: Integrazione dell'iscrizione della quota comunitaria e della quota statale relative all'annualità 2018";

vista la L.R. n. 4/2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 06/04/2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018;

determina

nell'ambito della Gara CONSIP, indetta in data 21/12/2015, per l'attivazione di una Convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 1 (CIG 6513792733):

- di affidare in modo diretto ad EDENRED ITALIA S.r.l. il servizio concernente il supporto alla gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei voucher di conciliazione, avente CIG derivato 7517027EE7, in attuazione della D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018;
- di individuare nella persona di Antonella Caprioglio, dirigente del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che a fronte dei costi sostenuti per la gestione operativa del circuito e la gestione amministrativa dei pagamenti ai soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati, è

riconosciuta ad EDENRED ITALIA S.r.l. una commissione pari al 3% (oltre IVA ai sensi di legge) calcolata forfetariamente sul valore nominale delle legittimazioni associate ai Voucher di conciliazione rendicontati;

- di riconoscere per lo svolgimento di tale servizio, a valere sul POR FSE 2014-2020, Misura 1.8iv.3.1.1, l'importo massimo complessivo di €86.822,28 oltre IVA per €19.100,90 (€105.923,18 IVA compresa);
- di stabilire che la sopra indicata commissione verrà erogata secondo le seguenti modalità: pagamento mensile posticipato sulla base della rendicontazione presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state svolte le attività ed effettuati i pagamenti da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. ai soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati;
- di stabilire le modalità di pagamento delle risorse oggetto di trasferimento ad EDENRED ITALIA S.r.l. per quanto riguarda la Misura 1.8iv.3.1.2 del POR FSE 2014-2020 (pagamento dell'importo dei Voucher di conciliazione da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. ai soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati), il cui importo complessivo ammonta a euro 2.894.076,00, secondo le seguenti modalità:
 - ✓ una prima tranche a titolo di anticipo pari ad € 578.815,20 dopo la sottoscrizione del Contratto, previa acquisizione di idonea garanzia fideiussoria;
 - ✓ una seconda tranche pari ad €1.157.630,40 al raggiungimento di una spesa pari all'80% della prima tranche, come comprovata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute da Edenred nei confronti dei soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati, previa acquisizione di idonea garanzia fideiussoria;
 - ✓ una terza tranche pari ad €1.157.630,40 al raggiungimento di una spesa pari all'80% della seconda tranche, come comprovata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute da Edenred nei confronti dei soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati, previa acquisizione di idonea garanzia fideiussoria;
- di accertare la somma complessiva di €2.549.999,30 sui sotto indicati capitoli di bilancio di previsione finanziario 2018-2020: (Cap. 28507 Titolo 2 trasferimenti correnti – tipologia 105 – Categoria 2010501 e Cap. 21630 Titolo 2 trasferimenti correnti – tipologia 101 – Categoria 2010101):

per €254.999,93 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.						
importo euro	capitolo	conto finanziario entrata	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
149.999,96	28507	2.01.05.01.005	1	1	1	
104.999,97	21630	2.01.01.01.001	1	1	1	

Per €1.274.999,65 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2019:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.						
importo euro	capitolo	conto finanziario entrata	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
749.999,80	28507	2.01.05.01.005	1	1	1	
524.999,85	21630	2.01.01.01.001	1	1	1	

Per €1.019.999,72 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2020:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.						
importo euro	capitolo	conto finanziario entrata	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	acc. n.
599.999,84	28507	2.01.05.01.005	1	1	1	
419.999,88	21630	2.01.01.01.001	1	1	1	

Le somme accertate sui capitoli 28507 e 21630 saranno versate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (cod. versante 84657) previa certificazione delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito delle risorse POR FSE 2014-2020;

- di dare atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;
- di impegnare a favore di EDENRED ITALIA S.r.l., con le risorse dell'Asse 1 "Occupazione" priorità 8iv, obiettivo specifico 3, Azione 1 del POR FSE 2014-2020, la somma complessiva di € 2.999.999,18 sui sotto indicati capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (Capitoli 141822, 141824 e 141826 Missione/Programma 15/04 – Titolo I – Macroaggregato 03 e Capitoli 177743, 177746 e 177737 Missione/Programma 15/04 – Titolo I – Macroaggregato 04):
 - Misura 1.8iv.3.1.1 - €105.923,18:

per €10.592,32 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.							
importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
5.296,16	141822	U.1.03.02.99.999	04.1	3	4	3	
3.707,31	141824	U.1.03.02.99.999	04.1	4	4	3	
1.588,85	141826	U.1.03.02.99.999	04.1	7	4	3	

per €52.961,59 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2019:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.							
importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
26.480,80	141822	U.1.03.02.99.999	04.1	3	4	3	
18.536,55	141824	U.1.03.02.99.999	04.1	4	4	3	
7.944,24	141826	U.1.03.02.99.999	04.1	7	4	3	

per €42.369,27 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2020:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.							
importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
21.184,64	141822	U.1.03.02.99.999	04.1	3	4	3	
14.829,24	141824	U.1.03.02.99.999	04.1	4	4	3	
6.355,39	141826	U.1.03.02.99.999	04.1	7	4	3	

- Misura 1.8iv.3.1.2 - €2.894.076,00:

per €289.407,60 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.							
importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
144.703,80	177743	U.1.04.03.99.999	04.1	3	4	3	
101.292,66	177746	U.1.04.03.99.999	04.1	4	4	3	
43.411,14	177737	U.1.04.03.99.999	04.1	7	4	3	

Per €1.447.038,00 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2019:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.							
importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
723.519,00	177743	U.1.04.03.99.999	04.1	3	4	3	
506.463,30	177746	U.1.04.03.99.999	04.1	4	4	3	
217.055,70	177737	U.1.04.03.99.999	04.1	7	4	3	

per €1.157.630,40 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2020:

transazione elementare artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.							
importo Euro	capitolo	conto finanziario uscita	cofog	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario	imp. n.
578.815,20	177743	U.1.04.03.99.999	04.1	3	4	3	
405.170,64	177746	U.1.04.03.99.999	04.1	4	4	3	
173.644,56	177737	U.1.04.03.99.999	04.1	7	4	3	

- di approvare lo Schema di Contratto, posto in allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, fra la Regione Piemonte e la EDENRED ITALIA S.r.l. finalizzato alla sperimentazione del voucher di conciliazione mediante titoli validi per l'acquisto di servizi sociali di cui alla Misura 1.8.iv.3.1.1 "Gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei voucher di conciliazione con il supporto di EDENRED ITALIA S.r.l." e alla Misura 1.8.iv.3.1.2 "Intervento sperimentale per l'erogazione di VOUCHER DI CONCILIAZIONE" - POR FSE 2014/2020 approvate con D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018,
- di approvare lo schema di Atto di nomina da parte della Regione Piemonte di EDENRED ITALIA S.r.l. a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR), posto in allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da sottoscrivere dalla Regione Piemonte e dalla EDENRED ITALIA S.r.l.;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2, e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 dei seguenti dati:

Dati di Amministrazione Trasparente:

Soggetto beneficiario: EDENRED ITALIA S.r.l. (codice fiscale 01014660417)

Importo: €86.822,28 oltre IVA per euro 19.100,90 (euro 105.923,18 IVA compresa)

Responsabile del Procedimento: Antonella Caprioglio

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto POR FSE 2014-2020, Misura 1.8iv.3.1.1, avente CIG derivato 7517027EE7 su Convezione Consip CIG 6513792733;

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: EDENRED ITALIA S.r.l. (codice fiscale 01014660417)

Importo: €2.894.076,00 non soggetto a IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011

Responsabile del Procedimento: Antonella Caprioglio

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto POR FSE 2014-2020, Misura 1.8iv.3.1.1, avente CIG derivato 7517027EE7 su Convezione Consip CIG 6513792733.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. rispettivamente entro 120 o 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La Funzionaria estenditrice:
Sig.ra Gianpiera LISA

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Il Direttore regionale
Dott. Gianfranco BORDONE

Allegato

Allegato n. 1 alla D.D. n. del

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA SPERIMENTAZIONE DEL VOUCHER "DI CONCILIAZIONE"

in attuazione delle Misure 1.8iv.3.1.1 e 1.8iv.3.1.2 del POR FSE 2014/2020
di cui all'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018

CIG derivato n. 7517027EE7; CUP J69G18000070009

(Adesione alla sperimentazione di gestione di voucher sociali in attuazione
del paragrafo 6.6 del capitolato tecnico relativo alla Convenzione Consip,

ID Gara 910712, Lotto 1 - CIG n.6513792733)

TRA

Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, Codice
fiscale 80087670016, Partita IVA 02843860012, qui rappresentata ai fini del
presente atto dal Dott. Gianfranco Bordone, nella sua qualità di Direttore
pro-tempore della Direzione regionale Coesione sociale (l'"Ente").

E

Edenred Italia s.r.l., con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 18,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale
01014660417, Partita IVA 09429840151, qui rappresentata ai fini del presente
atto dal Dott. Luca Albino Palermo, nella sua qualità di Amministratore De-
legato ("Edenred" o l'"Emittitore").

L'Ente e Edenred di seguito definite, collettivamente, anche come le "Parti"
o, disgiuntamente, come una "Parte"

PREMESSO CHE

- in data 21/12/2015 la Consip S.p.A. ha indetto una gara per l'attivazione
di una Convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di

mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - edizione 1 (ID Gara 910712 - Lotto 1 CIG n. 6513792733);

- il paragrafo 6.6 "Obblighi a contenuto innovativo" del capitolato tecnico relativo alla suddetta gara prevede la possibilità per la Consip di valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione di gestione di altri voucher (es. sociali), previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario, alle condizioni ivi stabilite, e che a tali iniziative possano accedere solo le Amministrazioni che abbiano emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto;

- la suddetta gara è stata aggiudicata in data 31/07/2017; per il Lotto geografico 1, comprendente il Piemonte, è risultato aggiudicatario l'operatore economico Edenred S.r.l.; la Convenzione tra Consip S.p.A. ed Edenred relativa alla fornitura del servizio è stata stipulata in data 07/11/2017 ed ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, fissata al 09/11/2017, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;

- con la D.D. n. 212 del 30/11/2017 la Regione Piemonte ha proceduto all'affidamento diretto in adesione alla suddetta convenzione CONSIP S.p.A. alla Edenred, provvedendo ad effettuare un ordine di buoni pasto per un importo di € 6.839.040,00, comprensivo di IVA pari ad € 263.040,00, per una durata pari a 24 mesi, dando atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l'invio dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione regionale al fornitore (CIG deri-

vato n. 729530869B);

- in data 30/11/2017 con numero 4009824 la Regione Piemonte ha effettuato il primo Ordine d'acquisto di Buoni pasto per un importo di € 6.839.040,00 comprensivo di IVA pari ad € 263.040,00, accettato da Edenred in data 01/12/2017;
- Edenred, leader nazionale nei buoni servizio per le imprese, in qualità di operatore gestionale, offre servizi e strumenti di controllo gestionali dei programmi di interesse sociale agli enti pubblici e alle imprese che operano al servizio della collettività;
- Edenred, nell'ambito della suddetta attività, ha creato, inter alia, il prodotto denominato "Ticket Service Elettronico" quale strumento elettronico complementare e flessibile nell'erogazione di aiuti diretti a determinate categorie sociali, garantendo il vincolo della spesa e la massima qualità nel funzionamento del servizio;
- con la D.G.R. n. 9-6404 del 26/01/2018, essendosi verificati i sopra elencati presupposti, la Regione Piemonte, al fine di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 6.6 "Obblighi a contenuto innovativo" del capitolato tecnico relativo alla suddetta gara n. 910712, ha approvato una Proposta ad Edenred di adesione alla sperimentazione di voucher sociali da sottoporre alla Consip S.p.A., deliberando di utilizzare le risorse disponibili a valere sul POR FSE 2014-2020, fino ad un ammontare massimo di € 3.000.000,00;
- con la sopra citata deliberazione la Regione Piemonte ha inteso avviare una sperimentazione di voucher per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro mediante titoli validi per l'acquisto di servizi sociali (ex

Allegato n. 1 alla D.D. n. del

art. 17 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), in collegamento con la Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro (D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 e s.m.i.) e con le Misure correlate, deliberando di assumere, in deroga a quanto indicato nel sopra citato paragrafo 6.6 del capitolato tecnico, a carico della misura stessa, la commissione da applicare al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo del voucher, entro la percentuale del 3% (oltre IVA ai sensi di legge);

- con lettera Prot. n. 8686/A1509A del 01/02/2018, la Regione Piemonte ha sottoposto la sopra citata Proposta di adesione alla sperimentazione alla Società Edenred, la quale in data 13/03/2018 con lettera Prot. 15104/A1509A ha confermato alla Regione Piemonte ed alla Consip S.p.A. la fattibilità del progetto stabilendo nel 3% (oltre IVA ai sensi di legge) la commissione calcolata forfetariamente sul valore nominale dei Voucher di conciliazione erogati e rendicontati;

- tale progetto si inserisce, integrandola, nella precedente sperimentazione di voucher sociali (voucher sociali destinati all'esercizio del diritto allo studio) concordata tra la Regione Piemonte ed Edenred e già approvata da Consip S.p.A. con lettera Prot. n. 36556/2017 del 19/12/2017, inclusa la possibilità per l'Amministrazione committente di decidere di farsi direttamente carico del pagamento della commissione;

- con la D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018, la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo per la realizzazione di un intervento sperimentale per l'erogazione di voucher di conciliazione che definisce gli indirizzi

Allegato n. 1 alla D.D. n. _____ del _____

e le modalità di attuazione delle seguenti Misure regionali:

- Misura 1.8.iv.3.1.1: Gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei VOUCHER DI CONCILIAZIONE con il supporto di Edenred Italia S.r.l.: risorse previste Euro 105.924,00,
- Misura 1.8.iv.3.1.2: Intervento sperimentale per l'erogazione di VOUCHER DI CONCILIAZIONE: risorse previste Euro 2.894.076,00.

- con D.D. n. _____ del _____ la Direzione regionale Coesione sociale ha affidato in modo diretto con CIG derivato n. 7517027EE7 - CUP J69G18000070009, nell'ambito della gara CONSIP relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le PA., ad Edenred il servizio concernente il supporto alla gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei voucher di conciliazione e approvato lo schema di contratto tra Regione Piemonte ed Edenred per la definizione delle specifiche gestionali necessarie all'attivazione dei voucher di conciliazione, a valere sul POR FSE 2014/2020, mediante titoli validi per l'acquisto di servizi sociali (il "Contratto"), collegato all'ordine di acquisto di buoni pasto sopra citato avente CIG derivato n. 729530869B.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Premesse; Rubriche

1.1 Le premesse e il progetto tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli, nonché la ripartizione in articoli e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto del Contratto

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione da parte di Edenred a favore dell'Ente di un servizio consistente nella fornitura di titoli di legittimazione elettronici (i "Voucher di conciliazione") che potranno essere utilizzati, nel limite delle legittimazioni attribuite a ciascun Buono Elettronico, dalle persone destinatarie identificate dall'Ente (i "Legittimati") quale forma di legittimazione delle prestazioni erogate dai Soggetti erogatori dei servizi individuati (di seguito anche "servizi di conciliazione"), all'uopo convenzionati con Edenred.

2.2 Il Voucher di conciliazione:

- (i) è attribuito ai Legittimati, identificati mediante codice il fiscale, che potranno usufruire dei servizi di conciliazione;
- (ii) non è convertibile in denaro, né cedibile, né commercializzabile;
- (iii) dà diritto ai Legittimati di utilizzare il vantaggio economico a loro attribuito per l'acquisto di servizi a carattere sociale ed educativo per la conciliazione vita e lavoro;
- (iv) non potrà in nessun caso dar diritto a ricevere somme di denaro, prestazioni diverse da quelle autorizzate dall'Ente;
- (v) non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Le-

gittimati;

(vi) dà diritto all'Ente di essere manlevato da qualsiasi pretesa che i Soggetti erogatori dei servizi individuati possano avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore degli importi utilizzati.

2.3 Funzionamento del servizio affidato con il presente contratto:

a) L'Ente fornisce ad Edenred l'elenco dei Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati dall'Atto di indirizzo:

- servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- servizi erogati da Scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie;
- servizi proposti nell'ambito di attività estive, nonché pre e post scuola offerti da Scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie;
- attività estive, nonché pre e post-scuola offerte nella Scuola Primaria;
- servizi erogati da Centri Educativi Minori e Centri Aggregativi Minori;
- servizi erogati da Presidi socio-assistenziali per anziani e disabili;
- servizi erogati da Centri Socio-Terapeutici per Disabili;
- servizi domiciliari alla persona erogati da cooperative sociali di tipo A, iscritte all'Albo regionale.

b) L'Ente promuove presso le categorie interessate un'azione di comunicazione istituzionale.

c) Edenred avvia un'azione di comunicazione ai Soggetti erogatori dei servizi per stipulare la convenzione.

d) Le persone potenziali destinatarie del Voucher di conciliazione, inserite in un percorso di politica attiva, scelgono il Soggetto erogatore dei servizi e viene loro assegnato l'importo del voucher stabilito, utilizza-

bile solo presso il Soggetto prescelto. L'operatore dei servizi al lavoro,

qualora il soggetto erogatore dei Servizi prescelto non sia ancora

convenzionato, lo comunica ad Edenred.

e) L'Ente, una volta effettuate tutte le verifiche rispetto alla domanda di

assegnazione del Voucher di conciliazione, invia ad Edenred l'elenco delle

persone destinatarie.

f) Edenred contatta i Soggetti erogatori prescelti e - se non ancora conven-

zionati - provvede a formalizzare la convenzione.

g) La persona destinataria del voucher acquisisce il diritto di usufruire

del servizio di conciliazione a sostegno della politica attiva.

h) Edenred, una volta portati a termine tutti i controlli previsti ed effet-

tuata la liquidazione nei confronti dei Soggetti erogatori del servizio,

emette mensilmente nei confronti dell'Ente la rendicontazione dell'effettiva

fruizione e dei connessi pagamenti.

Articolo 3

Facoltà e obblighi dell'Ente

3.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Ente si impegna a:

(i) individuare formalmente i Legittimati cui attribuire i Voucher di conciliazione;

(ii) comunicare i nominativi dei Legittimati e i dati utili alla gestione tra i quali il codice fiscale e il valore del Voucher di conciliazione riconosciuto;

(iii) trasferire ad Edenred le risorse assegnate dall'Atto di Indirizzo per l'erogazione dei Voucher di conciliazione;

(iv) provvedere al pagamento nei termini concordati della commissione dovuta all'Emittitore;

(v) informare i Legittimati sulle modalità d'uso del Voucher di conciliazione;

(vi) riconoscere all'Emittitore, in caso di ritardato pagamento della commissione prevista (paragrafo 5.1), rispetto ai termini concordati, gli interessi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

Articolo 4

Facoltà e obblighi di Edenred Italia S.r.l.

4.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, Edenred si impegna a:

(i) garantire ed organizzare il servizio affidato con il presente contratto, tramite la rete dei servizi di conciliazione individuati dall'Atto di indirizzo e all'uopo convenzionati dalla stessa, a favore dei Legittimati;

(ii) informare i servizi di conciliazione individuati dall'Atto di indirizzo sulle modalità di svolgimento dell'intervento;

(iii) garantire le somme trasferite dall'Ente attraverso idonea fidejussione bancaria o polizza fideiussoria predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione n. 807 del 15/11/2016 (allegato 2 relativo all'Allegato B "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte", approvato con la Determinazione citata reperibile al link http://www.regione.piemonte.it/formazione/controllo14_20/modulistica.htm).

(iv) rimborsare ai servizi di conciliazione individuati dall'Atto di indi-

rizzo l'importo relativo ai Voucher di conciliazione utilizzati dai

Legittimati, a seguito della trasmissione, tramite il Portale Affilia-

ti, dei dati inerenti le prestazioni erogate;

(v) garantire l'implementazione e la manutenzione del sistema informatico necessario per la gestione dei Voucher di conciliazione;

(vi) fornire la rendicontazione nonché la reportistica relativa al servizio affidato con il presente contratto.

Articolo 5

Importi e modalità di Pagamento

5.1 A fronte dei costi sostenuti per la gestione operativa del circuito e la gestione amministrativa dei pagamenti ai Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati, è riconosciuta ad Edenred una commissione pari al 3% (oltre IVA ai sensi di legge) calcolata forfetariamente sul valore nominale delle legittimazioni associate ai Voucher di conciliazione rendicontati, da pagarsi nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

5.2 Le Parti convengono espressamente che l'Ente sarà tenuto a corrispondere ad Edenred per quanto riguarda la misura 1.8iv.3.1.1, l'importo massimo complessivo di € 86.822,28 oltre IVA per euro 19.100,90 (euro 105.923,18 IVA compresa), secondo la seguente modalità:

- pagamento mensile posticipato sulla base della rendicontazione presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state svolte le attività ed effettuati i pagamenti da parte di Edenred ai Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati.

5.3 Le Parti convengono espressamente che l'Ente sarà tenuto a trasferire ad

Edenred per quanto riguarda la misura 1.8iv.3.1.2 (pagamento dell'importo

dei Voucher di conciliazione da parte di Edenred ai Soggetti erogatori dei

servizi di conciliazione individuati), il cui importo complessivo ammonta a

€ 2.894.076,00, i seguenti importi:

- una prima tranche a titolo di anticipo pari ad € 289.407,60 (10%

dell'importo totale) dopo la sottoscrizione del Contratto, previa acquisi-

zione di idonea garanzia fideiussoria predisposta secondo quanto previsto

al precedente 4.1 (iii);

- una seconda tranche pari ad € 1.447.038,00 (50% dell'importo totale) al

raggiungimento di una spesa pari all'80% della prima tranche, come compro-

vata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute da Edenred nei

confronti dei Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati,

previa acquisizione di idonea garanzia fideiussoria predisposta secondo

quanto previsto al precedente 4.1 (iii);

- una terza tranche pari ad € 1.157.630,40 (40% dell'importo totale) al rag-

giungimento di una spesa pari all'80% della seconda tranche, come compro-

vata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute da Edenred nei

confronti dei Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati,

previa acquisizione di idonea garanzia fideiussoria predisposta secondo

quanto previsto al precedente 4.1 (iii).

5.4 Gli importi effettivamente fruiti e rimborsati ai Soggetti erogatori dei

servizi di conciliazione individuati vengono rendicontati da Edenred men-

silmente.

5.5 Le Parti convengono espressamente che le condizioni di cui al presente

Allegato n. 1 alla D.D. n. del

articolo 5 rimarranno fisse ed invariabili per l'intera durata del Contratto.

Articolo 6

Garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016

A tutela dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, Edenred ha costituito una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari a € 8.682,23 (10% dell'importo della commissione di cui precedente punto 5.2) mediante _____ . La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto nell'articolo citato.

Articolo 7

Durata e Recesso

7.1 Il presente Contratto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 12 mesi, a risorse invariate, ai fini del completamento della sperimentazione.

7.2 Le Parti convengono espressamente che in caso di differimento del termine di conclusione del Contratto ai sensi dell'art. 7.1., le condizioni economiche di cui al precedente articolo 5 rimarranno invariate.

7.3 Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, in qualsiasi momento prima della scadenza del Termine, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di operatività del recesso medesimo. In tale ipotesi, Edenred avrà diritto al pagamento della

Allegato n. 1 alla D.D. n. del

commissione maturata e non ancora corrisposta alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Articolo 8

Clausola risolutiva espressa e revoca dell'affidamento

8.1 Fermo restando il diritto di Edenred all'integrale risarcimento di ogni danno subito, Edenred, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., avrà facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Ente incorra in uno dei seguenti eventi:

- mancato pagamento della commissione di cui al precedente articolo 5;
- violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3.

8.2 Nei casi di cui al precedente paragrafo 8.1, Edenred avrà la facoltà di risolvere, senza preavviso e con effetto immediato, il presente Contratto mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Ente dal medesimo indicato all'art. 12, con cui si esplicita l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.3 Resta inteso che l'affidamento del servizio ad Edenred è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Contratto e che, in caso di sua inosservanza, l'Ente avrà il diritto di diffidare Edenred e qualora quest'ultima non ottemperi entro il termine assegnatole (che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 15 giorni) l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

8.4 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, ai sensi dell'art. 1456

C.C., i seguenti casi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Emettitore;

- interruzione non motivata del servizio;

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via PEC all'indirizzo indicato dall'Emettitore all'art.12.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

9.1 Le Parti, qualora applicabili e per quanto di relativa competenza, s'impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire il pieno rispetto della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e successive modificazioni ed integrazioni.

9.2 Per quanto riguarda la commissione di cui al punto 5.2, Edenred ha comunicato all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro

Allegato n. 1 alla D.D. n. del

sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. . E' causa di risoluzione del contratto la presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

9.3 In relazione ai trasferimenti di cui al punto 5.3, che sono importi fuori campo IVA in quanto mera movimentazione di carattere finanziario, come evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011, Edenred si impegna ad avvalersi di un conto corrente infruttifero, ad utilizzare, nei confronti dei Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione, strumenti di pagamento conformi a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ad indicare il CIG derivato n. 7517027EE7 e il CUP n. al fine di consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10

Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

10.1 Responsabile unico del procedimento relativo al presente contratto è la Dott.ssa Antonella Caprioglio.

10.2 La funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto è svolta dal responsabile unico del procedimento.

Allegato n. 1 alla D.D. n. del

Art. 11

Trattamento dei dati personali

11.1 Titolare del trattamento dei dati personali che saranno conferiti in attuazione del presente Contratto è la Giunta regionale del Piemonte; il Delegato del trattamento è la Direzione Coesione sociale; Responsabile esterno del trattamento è la EDENRED ITALIA S.r.l., oggetto di specifico Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR). Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Edenred potranno essere richiesti al numero di telefono 0226904.1 oppure rinvenuti su internet all'indirizzo www.edenred.it.

11.2 I dati verranno trattati solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi al presente Contratto, secondo quanto previsto dal "Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

Articolo 12

Comunicazioni

12.1 Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita, in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto via PEC e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, se inviata ai seguenti indirizzi:

Allegato n. 1 alla D.D. n. del

Emittitore - Edenred Italia s.r.l. - PEC: operations@pec.edenred.it

Ente - Regione Piemonte - Direzione Generale Coesione Sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti -
PEC: famigliaediritti@pec.regione.piemonte.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le altre comunicazioni relative all'attuazione del presente Contratto potranno avvenire mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Emittitore - Edenred Italia s.r.l. - e-mail: vouchersociale-IT@edenred.com

Ente - Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti - e-mail: pariopportunita-fse@regione.piemonte.it .

Articolo 13

Sostituzione dei precedenti e modifiche

13.1 Il presente Contratto rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del presente Contratto.

13.2 Qualsiasi modifica o variazione al presente Contratto o a sue clausole dovrà essere preventivamente negoziata tra le Parti e non sarà valida e vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 14

Nullità Parziale

14.1 Qualsiasi articolo o paragrafo del presente Contratto che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia dovrà essere rimosso dal Contratto e considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di Legge, le altre disposizioni del presente Contratto. In tal caso, le Parti s'impegnano a negoziare in buona fede impegni o accordi sostitutivi che rispettino nella misura massima possibile la sostanza dell'originaria intenzione delle Parti.

Articolo 15

Spese contrattuali

15.1 Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal presente contratto e suoi allegati, compresa la marca temporale, sono a carico di Edenred.

15.2 Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Edenred ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi allegati, salve le deroghe di legge).

15.3 Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti - persone

giuridiche - espropri - usi civici.

15.4 Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Regione Piemonte, ma le spese di registrazione sono a carico di Edenred.

Art. 16

Foro competente

16.1 Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 17

Condizioni conclusive di negoziazione

17.1 Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti si danno reciprocamente atto che il presente incarico è stato predisposto congiuntamente ed è il frutto di approfondita disamina e negoziazione, rappresentando l'intesa definitiva tra le stesse intercorsa, così che le precedenti clausole non possono e non devono essere considerate come condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti.

Edenred Italia s.r.l.

Sottoscritto da: Dott. Luca Albino Palermo

Qualifica: Amministratore Delegato

Firmato digitalmente

Allegato n. 1 alla D.D. n. del

Regione Piemonte

Sottoscritto da: Dott. Gianfranco Bordone

Qualifica: Direttore regionale Coesione sociale

Firmato digitalmente

Allegato n. 2 alla D.D. n. del

Spett.le Edenred Italia S.r.l.
Via G.B. Pirelli 18
20124 MILANO

PEC: ufficiogare@pec.edenred.it

Oggetto: Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Tra la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165 – Codice fiscale 80087670016, Partita IVA 02843860012 avente Titolare del Trattamento dei dati personali la Giunta regionale del Piemonte e Delegato al trattamento dei dati il soggetto incaricato della posizione dirigenziale del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione sociale (di seguito delegato del Titolare)

E

Edenred Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli 18 - Codice Fiscale 01014660417, Partita IVA 09429840151 quale Responsabile (esterno) del trattamento (di seguito Responsabile)

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte con D.D. n. del ha affidato ad Edenred Italia S.r.l. il Servizio consistente nella fornitura di titoli di legittimazione elettronici (i "Voucher di conciliazione") che potranno essere utilizzati, nel limite delle legittimazioni attribuite a ciascun Buono Elettronico, dalle persone destinatarie identificate dall'Ente quale forma di legittimazione delle prestazioni erogate dai Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati, all'uopo convenzionati con Edenred Italia S.r.l.;
- il Servizio è regolato sulla base del contratto, sottoscritto dal Direttore regionale della Direzione Coesione sociale e dal Legale rappresentante di Edenred Italia S.r.l. e stipulato in data Rep. , che si richiama ed è parte integrante del presente atto;
- tale attività comporta, per Edenred Italia S.r.l., quale Responsabile, il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale del Piemonte è titolare con delega al trattamento alla posizione dirigenziale del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione sociale;
- il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal delegato del Titolare per iscritto con il presente atto di nomina;
- è intenzione del delegato del Titolare consentire l'accesso sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato;

TANTO PREMESSO

Il delegato del Titolare nomina Edenred Italia S.r.l. quale Responsabile del trattamento esterno delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate, disciplinando il rapporto di "responsabilità" di cui all'art. 28 del GDPR secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate, che vengono accettate con la firma in calce.

1. Oggetto del trattamento

Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli:

- dati anagrafici completi e altri dati personali quali codici fiscali, numeri di cellulare ed e-mail;
- dati personali relativi a elementi caratteristici dell'identità economica, culturale e sociali, raccolti a fini statistici;

messi a disposizione del delegato del Titolare mediante trasmissione o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato.

La tipologia dei dati trattati è la seguente:

- dati personali;

e concerne le seguenti categorie di interessati:

- persone assegnatarie del voucher di conciliazione;
- persone fruitrici del servizio di conciliazione;
- soggetti erogatori del servizio di conciliazione.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto richiamato in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

2. Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. Istruzioni documentate art. 28 comma III GDPR

Nello svolgimento del Vostro incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- Adottare presso la società le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il

Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- Individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
 - Vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Vostra Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti, richiamando l'attenzione in particolare al "Regolamento sull'uso degli strumenti elettronici" che qui si allega;
 - Assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
 - Se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
 - Se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - Comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

4. Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Vostra società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

5. Registro categorie di attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare

del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6. Gestione subappalti. Manleva.

Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

7. Ulteriori garanzie

La Vostra Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

8. Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Allegato n. 2 alla D.D. n. _____ del _____

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

9. Foro Competente

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Data _____

Il delegato del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento